

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n.		Garante 			
Città 	Via 			CAP 	Prov.
C.F. / P.IVA 		PEC 			
Contraente 					
Città 	Via 			CAP 	Prov.
C.F. / P.IVA 		PEC 			
Stazione Appaltante 					
Città 	Via 			CAP 	Prov.
C.F. / P.IVA 		PEC 			
Descrizione Opera La presente garanzia è emessa ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici).					
Luogo di Esecuzione					
Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€) € 0,00		Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori 0,00 %		Somma garantita (€) €	
Data inizio atto di fidejussione			Data cessazione atto di fidejussione		
Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Spese	Totale Euro
Proroghe eventuali dal al					
Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Spese	Totale Euro

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. Emessa in tre copie ad un solo effetto il:

Si dichiara che il premio di € è stato incassato, e lo stesso ha effetto liberatorio verso l'assicurato, così come previsto dall'art. 118 del CAP

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Schema tipo 1.3 (D.M. 16/09/2022 n.193 e s.m.i.) Garanzia fideiussoria per
l'anticipazione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale

o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2. Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente

- recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5. Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

....., lì

IL CONTRAENTE

IL GARANTE